



TECNOQUALITY
la qualità ritorna sempre

CNA Tecno Quality srl
sede legale: Via umani 1/a - 60131 ANCONA (An)
sede amm.va: V.le Don Minzoni 5/c - 60035 JESI (An)
tel. 0731.239480 fax 0731.239495
tecnoquality@an.cna.it - www.cnatq.it

R.E.A.Ancona n°152804
Reg. Imp. N° 23457
Cod.Fisc. e Part. IVA 01577860420
Cap.Soc. 26000,00

Alle Imprese in indirizzo Loro sedi

Con il D.M. 8 marzo 2010, n. 65 sono state disciplinate le **modalità semplificate per la gestione dei RAEE sia domestici sia professionali**. Con la successiva delibera del 19 maggio 2010, n. 1, il Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato le regole per l'**iscrizione semplificata all'Albo** stesso dei distributori ed installatori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Il regolamento (D.M. 8 marzo 2010, n. 65) è stato adottato in attuazione del D. Lgs. n. 151 del 2005, che prevede per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche l'obbligo di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura.

Il provvedimento detta le regole per smaltire correttamente vecchi elettrodomestici, condizionatori, computer, radio, televisori, telefonini, tubi al neon e tutta quella massa di rifiuti elettrici ed elettronici che utilizziamo frequentemente.

Il D. Lgs. n. 151/2005 ha introdotto sul piano nazionale nuove regole che impongono:

- l'obbligo, per i produttori di nuovi beni, di non utilizzare determinate sostanze pericolose nella fabbricazione delle "AEE" (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
- un peculiare sistema di gestione dei "RAEE" (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), basato su raccolta differenziata, trattamento e recupero ad hoc con oneri economici posti a carico dei produttori e distributori delle apparecchiature nuove.

Il decreto elimina la complicazione attuale di coloro che quando acquistano un nuovo elettrodomestico non sanno come disfarsi del vecchio.

Il provvedimento stabilisce l'obbligo del distributore di ritirare gratuitamente il vecchio apparecchio alla consegna del nuovo e precisa che i costi sono a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Il decreto vieta al produttore di indicare separatamente all'acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di raccolta, trattamento e smaltimento.

Le novità contenuto nel D.M. 8 marzo 2010, n. 65

Il decreto (D.M. 8 marzo 2010, n. 65) introduce, inoltre, le modalità semplificate per la gestione dei RAEE sia domestici sia professionali. Il distributore è autorizzato a raggruppare i RAEE presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, in attesa del loro trasporto presso i centri di raccolta istituiti.

I RAEE sono trasportati al centro di raccolta con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 3500 Kg.

Il trasporto è accompagnato da un documento di trasporto ai fini dell'adempimento dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico. I distributori sono tenuti a conferire i RAEE al centro di raccolta nello stato in cui sono stati ritirati, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.

Lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei RAEE è condizionato all'iscrizione del distributore in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Ai fini dell'iscrizione alla sezione dell'Albo territorialmente competente, i distributori presentano una comunicazione secondo il modello predisposto dal ministero; l'ufficio entro 30 giorni rilascia il relativo provvedimento.



TECNOQUALITY
la qualità ritorna sempre

CNA Tecno Quality srl
sede legale: Via umani 1/a - 60131 ANCONA (An)
sede amm.va: V.le Don Minzoni 5/c - 60035 JESI (An)
tel. 0731.239480 fax 0731.239495
tecnoquality@an.cna.it - www.cnatq.it

R.E.A.Ancona n°152804
Reg. Imp. N° 23457
Cod.Fisc. e Part. IVA 01577860420
Cap.Soc. 26000,00

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione.

Le prescrizioni introdotte dal decreto n. 65/2010 si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche nello svolgimento della propria attività.

Iscrizione semplificata all'Albo stesso dei distributori e installatori di AEE

Con delibera 19 maggio 2010, n. 1, il Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato le regole per l'iscrizione semplificata all'Albo stesso dei distributori e installatori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Tale delibera prevede nello specifico che i distributori, trasportatori, gli installatori e i gestori di centri di assistenza presentino una semplice comunicazione alla Sezione regionale dell'Albo, senza la necessità che ad essa si accompagni la prestazione di garanzie finanziarie.

L'Albo provvederà alla verifica delle condizioni comunicate e, se sussistenti, procederà entro 30 giorni ad emettere il provvedimento di iscrizione.

Per procedere alla comunicazione di iscrizione all' Albo nazionale gestori ambientali è necessario presentare il modello "A" alla delibera 19 maggio 2010, n. 1 con allegati l' attestazione del versamento di 60,00 euro (comprendente i diritti annuali di iscrizione pari a euro 50,00 ed i diritti di segreteria una tantum di 10,00 euro), l'attestazione del versamento di 168,00 euro di Tassa di Concessione Governativa (anch'essa una tantum) e la fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del/dei legale/i rappresentante/i.

Fonte: www.indicitalia.it